



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1940 del 24/04/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1749 del 24/04/2024

I Direzione "Servizi Legali e del Personale"
Servizio "Gestione Giuridica del Personale"
Ufficio "Programmazione Acquisizione Personale"

OGGETTO: Autorizzazione ad assentarsi dal servizio ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n.104/92 e ss.mm.ii, al lavoratore ASU matr. 6042, impegnato in attività socialmente utili, inserito nell'elenco di cui all'art. 30 della L.R. 5/2015.

IL FUNZIONARIO E.Q.

PREMESSO che il lavoratore ASU, la cui matricola è in oggetto indicata, impegnato in attività socialmente utili, inserito nell'elenco di cui all'art. 30 della L.R. 5/2015, in assegnazione diretta presso questo Ente, con Determinazione Dirigenziale n. 1419 del 28/12/2020 è stato autorizzato ad assentarsi dal servizio per 3 giorni o 12 ore di permesso mensile, ai sensi dell'art. 33, comma 3 della legge 104/92 e ss.mm.ii, per assistere il coniuge, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità;

VISTA l'istanza del 17/04/2024, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 17638/24, con la quale il lavoratore ASU, la cui matricola è in oggetto indicata, ha chiesto di poter usufruire dei benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della legge 5.2.1992, n° 104, riformulato dall'art. 3 - comma 1 lett. b) n. 2 del D.Lgs. n. 105/22 del 30/06/2022, per assistere la madre, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata;

VISTO il Verbale definitivo del 10/05/2022 del Centro Medico Legale INPS di Messina - Commissione medica per l'accertamento dell'handicap – approvato ai sensi dell'art. 20 comma 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, dal quale risulta che la madre del lavoratore ASU è stata riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità;

VISTA la dichiarazione sostitutiva del dipendente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegata all'istanza;

VISTO l'art. 3, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. n. 105/22 del 30/06/2022, che ha riformulato il 3° comma dell'art. 33 della legge n° 104/1992, così come segue:

*“Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i 65 anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. **Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.**”*

CONSIDERATO che la madre, nella qualità di secondo familiare da assistere, in quanto parente di primo grado, rientra nella fattispecie prevista per cui il dipendente ha chiesto di usufruire dei benefici previsti dall'art. 3, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. n. 105/22 del 30/06/2022, che ha riformulato il 3° comma dell'art. 33 della legge n° 104/1992;

VISTO l'art.33 del CCNL del 21.05.2018 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 che, al comma 1, prevede che i permessi di cui all'art.33, comma 3, della legge 104/92, sono utili ai fini delle ferie e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili e, ai commi 2 e 3, prevede che il dipendente predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese. In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l'assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso;

VISTE le circolari n. 8/2008 e n. 13/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTO il D.Lgs. n. 119 del 18/07/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 105 del 30/06/2022;

VISTA l'istruttoria dell'Ufficio “ Programmazione Acquisizione Personale”;

CONSIDERATO, pertanto, che l'istanza dell'interessato può essere accolta;

VISTA la L. R. n° 48 dell'11 dicembre 1991 e la L.R. n° 30/2000 che disciplinano l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;

VISTA la L. R. n. 8/2014;

VISTA la L. R. n. 26/2014;

VISTA la L. R. n. 15/2015;

VISTA la L. R. n. 8/2016;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

P R O P O N E

PER QUANTO scritto in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE il lavoratore ASU, con matricola in oggetto indicata, impegnato in attività socialmente utili, inserito nell'elenco di cui all'art. 30 della L.R. 5/2015, ad assentarsi dal servizio per ulteriori giorni 3 di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa, o ad ore, nel limite massimo di 12 mensili, ai sensi del 3° comma dell'art. 33 della legge 104/92, riformulato dall'art. 3, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. n. 105/22 del 30/06/2022, per assistere la madre, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, fino a quando la stessa non venga ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata che assicuri assistenza sanitaria continuativa e, comunque, fino al decesso;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

Il Funzionario E.Q.
(Dott. Felice Sparacino)
Firmato digitalmente

I L D I R I G E N T E

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

D E T E R M I N A

PER QUANTO scritto in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE il lavoratore ASU, con matricola in oggetto indicata, impegnato in attività socialmente utili, inserito nell'elenco di cui all'art. 30 della L.R. 5/2015, ad assentarsi dal servizio per ulteriori giorni 3 di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa, o ad ore, nel limite massimo di 12 mensili, ai sensi del 3° comma dell'art. 33 della legge 104/92, riformulato dall'art. 3,

comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. n. 105/22 del 30/06/2022, per assistere la madre, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, fino a quando la stessa non venga ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata che assicuri assistenza sanitaria continuativa e, comunque, fino al decesso;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DARE ATTO, altresì, che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

TRASMETTERE copia della presente Determinazione Dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitano;

Al Direttore Generale;

Alla Segretaria Generale;

Alla Dirigente della VII Direzione - Ufficio "Albo Pretorio";

Al Responsabile dell'Ufficio "Gestione ASU";

Al lavoratore ASU con matricola in oggetto indicata.

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio "Gestione Giuridica del Personale" Dott. Felice Sparacino.

Il Responsabile dell'istruttoria è il sig. Giuseppe Longo, recapiti 090/7761205-299 e-mail:

f.sparacino@cittametropolitana.me.it; g.longo@cittametropolitana.me.it; protocollo@pec.prov.me.it

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

Il Dirigente
(Dott. Giorgio La Malfa)
Firmato digitalmente